SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 ottobre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della difesa

DECRETO 29 settembre 2021.

Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2021/1047. (21A05931) ..... *Pag.* 1

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 27 settembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Celsunax», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 131/2021). (21A05837) ..... *Pag.* 40

DETERMINA 27 settembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Icatibant Accord», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 132/2021). (21A05838) ..... *Pag.* 42

DETERMINA 27 settembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Onureg», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 133/2021). (21A05839) ..... *Pag.* 43

DETERMINA 27 settembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Ryeqo», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 134/2021). (21A05840) ..... *Pag.* 45

DETERMINA 27 settembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Verquvo», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 135/2021). (21A05841) . . . . . *Pag.* 47

DETERMINA 27 settembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Aubagio», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 136/2021). (21A05842) . . . . . *Pag.* 49

DETERMINA 27 settembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Bortezomib Accord», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 137/2021). (21A05843) . . . . . *Pag.* 52

DETERMINA 27 settembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Jemperli», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 139/2021). (21A05844) . . . . . *Pag.* 54

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bisolvon» (21A05845) . *Pag.* 57

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nafazolina Zentiva» (21A05846) . . . . . *Pag.* 57

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Melleva» (21A05847) *Pag.* 58

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betadine» (21A05848) . . . . . *Pag.* 59

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil EG Stada» (21A05866) . . . . . *Pag.* 60

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zevistat» (21A05867) . . . . . *Pag.* 60

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Beclometasone Doc Generici». (21A05868) . . . . . *Pag.* 60

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Mercilon» (21A05869) . *Pag.* 61

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Rinoclenil» (21A05870) *Pag.* 61

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil Mucolitico» (21A05871) . . . . . *Pag.* 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezelip» (21A05872) . . . . . *Pag.* 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dalacin T» (21A05873) . . . . . *Pag.* 62

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 settembre 2021 (21A05891) . . . . . *Pag.* 63

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 settembre 2021 (21A05892) . . . . . *Pag.* 63

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 settembre 2021 (21A05893) . . . . . *Pag.* 64

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 settembre 2021 (21A05894) . . . . . *Pag.* 64

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 settembre 2021 (21A05895) . . . . . *Pag.* 64

Revoca parziale del contributo attribuito al Comune di Sulmona (21A05897) . . . . . *Pag.* 65

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

Revoca dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» (21A05896) *Pag.* 65

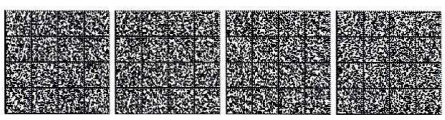

9-10-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA *Serie generale* - n. **242**

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 settembre 2021.

Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2021/1047.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che l'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 del medesimo art. 2, è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;

Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1047 della Commissione del 5 marzo 2021, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa;

Considerato che il citato art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, prescrive altresì che l'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali d'armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, e dello sviluppo economico;

Visti i decreti interministeriali in data 23 settembre 1991, 28 ottobre 1993, 1° settembre 1995, 13 giugno 2003, 11 aprile 2012, 26 giugno 2013, 7 maggio 2014, 17 marzo 2015, 2 novembre 2016, 13 luglio 2017, 2 marzo 2018 e 1° luglio 2019 con i quali sono state approvate le precedenti versioni degli elenchi dei materiali d'armamento;

Constatata la necessità di approvare un nuovo elenco dei materiali di armamento, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della citata direttiva delegata (UE) 2021/1047;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 185 del 1990, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro della difesa
GUERINI

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
DI MAIO

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
FRANCO

Il Ministro
dello sviluppo economico
GIORGETTI

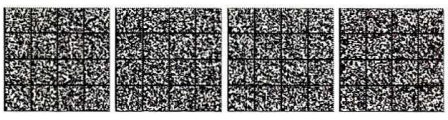

ALLEGATO

Recepimento Direttiva UE 2021/1047
Elenco Materiali d'Armamento Ed. 2021

INTRODUZIONE

Il presente elenco comprende "materiali di armamento/prodotti per la difesa e relative tecnologie" ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, e recepisce le modifiche recate dalla Direttiva (UE) 2021/1047 all'elenco dei prodotti per la difesa allegato alla direttiva 2009/43/CE. Esso costituisce, inoltre, la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali, in particolare dell'Intesa di *Wassenaar* sul controllo dell'armamento convenzionale, nonché dei regimi di controllo *Missile Technology Control Regime* (MTCR) e *Australia Group* (AG), e inerenti rispettivamente la non proliferazione nei settori missilistico e chimico/biologico.
L'elenco è suddiviso in categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note in conformità alla lista militare dell'Intesa di *Wassenaar*. I materiali riportati anche nelle liste degli altri regimi di controllo, a cui l'Italia partecipa, sono riconoscibili dalla simbologia di seguito specificata, con l'indicazione in parentesi dell'Intesa multilaterale di riferimento:

- "#" non proliferazione nel settore missilistico (MTCR);
- "*" non proliferazione nel settore chimico/biologico (AG).

Tutti i riferimenti all'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso sono da intendersi fatti al Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e successive modifiche.

I materiali di armamento specificati nell'Art. 2, comma 2 della Legge, sono di seguito riportati con l'indicazione a margine delle Categorie in cui sono ricompresi:

a) Armi nucleari, biologiche, chimiche ed elettriche Categorie 7 e 21
b) Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento Categorie 1, 3, 16 e 21
c) Armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento Categorie 2, 3, 16 e 21
d) Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri Categorie 4, 16 e 21
e) Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare Categorie 6, 16 e 21
f) Navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti Categorie 9 e 21 per uso militare
g) Aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare Categorie 10, 16 e 21
h) Polveri, esplosivi, propellenti Categorie 8 e 21
i) Sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare Categorie 5, 11, 15, 18 e 21
j) Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare Categorie 13 e 21
k) Materiali specifici per l'addestramento militare Categorie 14 e 21
l) Macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni Categorie 18, 21, 22
m) Equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare Categorie 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

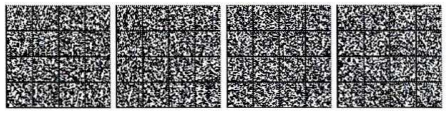

ELENCO DEI MATERIALI D'ARMAMENTO

Nota 1 I termini tra "virgolette" sono termini definiti. Si rimanda alla Sezione "Definizione dei termini usati nel presente elenco" allegata al presente elenco.

Nota 2 In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS (Chemical abstracts service). L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno numeri CAS differenti e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi.

Categoria 1

Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

Nota La Categoria (Cat.) 1 non si applica a:

a. armi da fuoco appositamente progettate per munizioni fittizie e incapaci di scaricare un proiettile;
b. armi da fuoco appositamente progettate per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m;
c. armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.
d. "armi da fuoco disattivate".

a. Fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici, pistole mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna;

Nota La Cat.1.a. non si applica:

a. ai fucili e fucili combinati fabbricati prima del 1938;
b. alle riproduzioni di fucili e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
c. alle armi corte, alle armi da fuoco pluricanna e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni;
d. ai fucili o alle armi corte, appositamente progettati per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO_2.
e. alle armi corte appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
   1. macellazione di animali domestici; o
   2. sedazione di animali.

b. armi ad anima liscia, come segue:
   1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;
   2. altre armi ad anima liscia, come segue:
      a. completamente automatiche;
      b. armi semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;

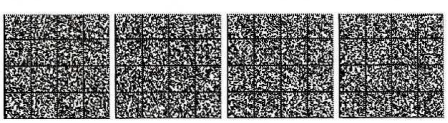

Nota La Cat.1.b.2. non si applica alle armi appositamente progettate per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO_2 .

Nota La Cat.1.b. non si applica:

a. alle armi ad anima liscia fabbricate prima del 1938;
b. alle riproduzioni di armi ad anima liscia, i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
c. alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;
d. alle armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
   1. macellazione di animali domestici;
   2. sedazione di animali;
   3. test sismici;
   4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
   5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

N.B.: Per gli inibitori cfr. la Cat. 4 e la voce 1A006 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;
d. accessori progettati per le armi di cui alle Cat.1.a., Cat.1.b. o Cat.1.c. come segue:
   1. caricatori staccabili;
   2. soppressori o attenuatori di rumore;
   3. affusti speciali;
   4. soppressori di bagliore;
   5. congegni di mira ottici con trattamento elettronico dell'immagine;
   6. congegni di mira ottici appositamente progettati per uso militare.

Categoria 2

Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori appositamente progettati o modificati per uso militare e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo e armi ad anima liscia;

Nota 1 La Cat.2.a. comprende iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.

Nota 2 La Cat..2.a. non si applica alle armi come segue:

a. fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati fabbricati prima del 1938;
b. riproduzioni di fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
c. bocche da fuoco, obici, cannoni e mortai fabbricati prima del 1890;
d. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;

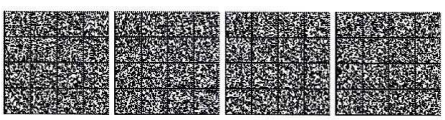

e. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
   1. macellazione di animali domestici;
   2. sedazione di animali;
   3. test sismici;
   4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
   5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

   N.B.: Per gli inibitori cfr. la Cat. 4 e la voce 1A006 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

f. lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 metri.

b. lanciatori, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:
   1. lanciatori di contenitori fumogeni;
   2. lanciatori di bombole di gas;
   3. lanciatori di materiali pirotecnici;

   Nota La Cat.2.b. non si applica alle pistole da segnalazione.

c. accessori, appositamente progettati per le armi di cui alla Cat.2.a., come segue:
   1. congegni di mira e supporti per congegni di mira appositamente progettati per uso militare;
   2. dispositivi di riduzione di vampa;
   3. supporti;
   4. caricatori staccabili;

d. non utilizzato dal 2019.

Categoria 3

Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. munizioni per le armi di cui alle Categorie 1, 2 o 12;

b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui alla Cat.3.a..

Nota 1 I componenti appositamente progettati di cui alla Categoria 3 comprendono:
   a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;
   b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;
   c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;
   d. bossoli combustibili per cariche esplosive;
   e. submunizioni comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale;

Nota 2 La Cat.3.a. non si applica:
   a. alle munizioni a salve con crimpaggio (con chiusura a stella) prive di proiettile;

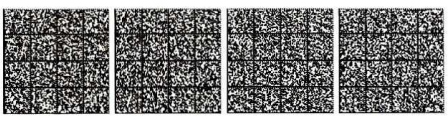

b. alle munizioni fittizie con bossolo forato;
c. ad altre munizioni a salve e fittizie, che non contengono componenti progettati per munizioni attive; o
d. ai componenti appositamente progettati per munizioni a salve o fittizie, di cui alla presente Nota, alle lettere a., b. o c.

Nota 3 La Cat.3.a. non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
a. segnalazione;
b. allontanamento volatili; o
c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.

Categoria 4

Bombe, siluri, razzi, #missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

N.B. 1: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. Cat. 11;
N.B. 2: Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili cfr. Cat.4.c..

a. bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, #missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi "pirotecnici", cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali) appositamente progettati per uso militare;

Nota La Cat.4.a. comprende:
a. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
b. ugelli di #missili o razzi e ogive dei veicoli di rientro;

b. apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. appositamente progettate per uso militare; e
2. appositamente progettate per 'attività' relative a quanto segue:
a. i prodotti di cui alla Cat.4.a.; o
b. dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

Nota Tecnica
Ai fini della Cat.4.b.2. il termine 'attività' si applica al maneggio, al lancio, posizionamento, al controllo, al disinnesco, alla detonazione, all'accensione, alla motorizzazione per una sola missione operativa, all'inganno, all'interferenza, al dragaggio, alla rilevazione, all'interruzione o all'eliminazione.

Nota 1 La Cat.4.b. comprende:
a. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1.000 kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;
b. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

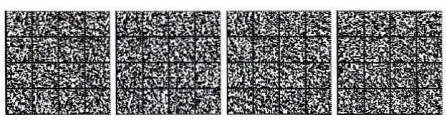

Nota 2 La Cat.4.b non si applica ai dispositivi portatili progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici.

c. sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (Aircraft Missile Protection Systems, AMPS).

Nota La Cat.4.c. non si applica agli AMPS aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. sensori antimissile dei tipi seguenti:
   1. sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e 400 nm; o
   2. sensori attivi ad impulsi Doppler;
b. sistemi di contromisure;
c. fiaccole con segnatura visibile e segnatura infrarossa per ingannare missili terra-aria; e
d. installati su "aeromobile civile" e aventi tutte le seguenti caratteristiche:
   1. l'AMPS è utilizzabile solo nello specifico "aeromobile civile" nel quale è installato e per il quale è stato rilasciato:
      a. un certificato di omologazione di tipo civile, rilasciato dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar; o
      b. un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (ICAO);
   2. l'AMPS comporta mezzi di protezione per impedire l'accesso non autorizzato ai "software"; e
   3. l'AMPS è dotato di un meccanismo attivo che impedisce al sistema di funzionare in caso di rimozione dall' "aeromobile civile" in cui è installato.

Categoria 5

Apparecchiature per la direzione del tiro, di sorveglianza e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;

b. altre apparecchiature per la direzione del tiro, di sorveglianza e di allertamento, e relativi sistemi, come segue:

   1. Sistemi di acquisizione, di designazione, di telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio;
   2. apparecchiature di individuazione, riconoscimento o identificazione;
   3. apparecchiature di fusione dati, o per l'integrazione dei sensori;

c. Apparecchiature di contromisura per i materiali di cui alla Cat.5.a. o Cat.5.b.;

Nota Ai fini della Cat.5.c., le apparecchiature di contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione.

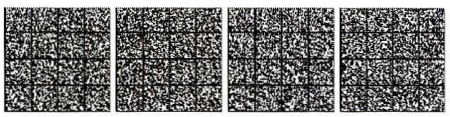

d. Apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali di cui alla Cat.5.a. , Cat.5.b. o Cat.5.c. .

Categoria 6

Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione cfr. la Categoria 11.

a. Veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare;
   Nota 1 La Cat.6.a. comprende:
   a. carri armati e altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni di cui alla Cat. 4;
   b. veicoli corazzati;
   c. veicoli anfibi e veicoli in grado di guadare acque profonde;
   d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi;
   e. rimorchi.

   Nota 2 La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui alla Cat. 6.a. comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:
   a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato a prova di proiettile;
   b. protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio, per serbatoi di carburante o per cabine di guida);
   c. speciali rinforzi o supporti o assemblaggi per armi;
   d. dispositivi di schermatura dell'illuminazione.

b. Altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue:
   1. veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:
      a. fabbricati o equipaggiati con materiali o componenti atti a fornire protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985), o "norme equivalenti";
      b. trasmissione con trazione simultanea anteriore e posteriore, inclusi veicoli dotati di ruote supplementari a fini di sostegno del carico, con o senza trazione;
      c. peso lordo massimo autorizzato (GVWR) superiore a 4.500 kg; e
      d. progettati o modificati come fuoristrada;

   2. componenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:
      a. appositamente progettati per i veicoli di cui alla Cat.6.b.1; e
      b. atti a fornire protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985), o "norme equivalenti".

N.B.: cfr. anche la Cat. 13.a. .

Nota 1 La Cat. 6 non si applica ai veicoli civili progettati o modificati per il trasporto di valori.

Nota 2 La Cat. 6 non si applica ai veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:
   a. sono stati costruiti prima del 1946;

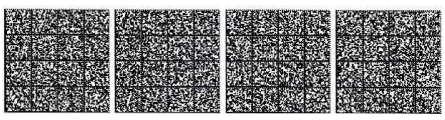

b. non posseggono i prodotti di cui di cui al presente elenco e sono stati fabbricati dopo il 1945, ad eccezione delle riproduzioni di componenti o accessori originali per il veicolo in questione; e

c. non incorporano le armi di cui alla Categoria 1, Categoria 2 o Categoria 4, a meno che le stesse siano inutilizzabili e incapaci di scaricare un proiettile.

Categoria 7

Agenti chimici, "agenti biologici", "agenti antisommossa", materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:

a. "Agenti biologici" o materiali radioattivi, selezionati o modificati per accrescerne l'efficacia nel causare vittime tra la popolazione o agli animali, degradare attrezzature o danneggiare le colture o l'ambiente;

b. Agenti per la guerra chimica, comprendenti:
   1. agenti nervini per guerra chimica:
      a. O-alchil (uguale o inferiore a C_{10}, incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) - fosfonofluorurati, quali:
         Sarin (GB): O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e
         Soman (GD): O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);
      b. O-alchil (uguale o inferiore a C_{10}, incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali:
         Tabun (GA): O-etil N, N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);
      c. O-alchil (H o uguale o inferiore a C_{10}, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, npropil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:
         VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);

   2. agenti vescicanti per guerra chimica:
      a. ipriti allo zolfo, quali:
         1. solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);
         2. solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);
         3. bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);
         4. 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);
         5. 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);
         6. 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);
         7. 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);
         8. bis (2-cloroetiltiometile) etere (CAS 63918-90-1);
         9. bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8);
      b. lewisiti, quali:
         1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);
         2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);
         3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);
      c. ipriti all'azoto, quali:
         1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);
         2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);
         3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);

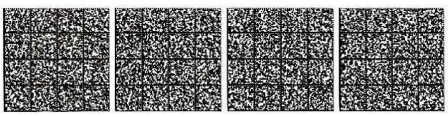

3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:
   a. benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2);
4. agenti defolianti per guerra chimica, quali:
   a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);
   b. acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (CAS 93-76-5) miscelato con acido 2,4 diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) (agente arancione (CAS 39277-47-9));

c. Precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:
   1. alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforil difluoruri, quali: DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);
   2. O-alchil (H o uguale o inferiore a C_{10}, incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:
      QL: O-etil-O-2-di - isopropilamminoetil metilfosfonato (CAS 57856-11-8);
   3. Clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);
   4. Clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);

d. "Agenti antisommossa", sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:
   1. α-Bromobenzeneacetonitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);
      2. [(2-Clorofenil) metilene] propanedinitrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);
   3. 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruro (ω-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);
   4. dibenz-(b,f)-1,4-ossazepina, (CR) (CAS 257-07-8);
   5. 10-Cloro-5,10-diidrofenarsazina, (cloruro di fenarsazina),(adamsite),(DM) (CAS 578-94-9);
   6. N-Nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

   Nota 1 La Cat.7.d. non si applica agli "agenti antisommossa" singolarmente confezionati per difesa personale.
   Nota 2 La Cat.7.d. non si applica alle sostanze chimiche attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.

e. Apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:
   1. materiali o agenti di cui al la Cat.7.a., la Cat.7.b. o la Cat.7.d.; o
   2. agenti per la guerra chimica costituiti dai precursori di cui al la Cat.7.c.;

f. Equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:
   1. equipaggiamenti progettati o modificati per difendersi contro i materiali di cui alla Cat.7.a., alla Cat.7.b. o alla Cat.7.d. e loro componenti appositamente progettati;
   2. equipaggiamenti progettati o modificati per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui alla Cat.7.a. ola Cat.7.b. e loro componenti appositamente progettati;
   3. miscele chimiche specificamente sviluppate o formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui ala Cat.7.a. o alla Cat.7.b.;

   Nota La Cat. 7.f.1. comprende:

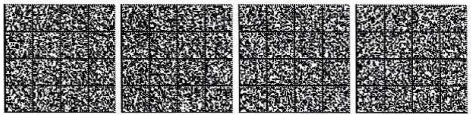

a. i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico;
b. gli indumenti protettivi.

N.B. Per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, cfr. anche
la voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

g. Equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui al la Cat.7.a., la Cat.7.b. o la Cat.7.d. e loro componenti appositamente progettati;

Nota La Cat.7.g. non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni

N.B. cfr. anche la voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

h. "Biopolimeri appositamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di guerra chimica di cui al la Cat.7.b. e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;

i. "Biocatalizzatori" per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:
1. "biocatalizzatori" appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica di cui al la Cat.7.b., e risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;
2. sistemi biologici contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione dei "biocatalizzatori" di cui alla Cat.7.i.1, come segue:
a. "vettori di espressione";
b. virus;
c. colture di cellule.

Nota 1 Le Cat. 7.b. e Cat. 7.d. non si applicano alle seguenti sostanze:
a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. la voce 1C450.a.5 dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso;
b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);
c. cloro (CAS 7782-50-5);
d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5). Cfr. la voce 1C450.a.4 dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso;
e. difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);
f. non utilizzato dal 2004;
g. bromuro di xilile, orto- (CAS 89-92-9), meta- (CAS 620-13-3), para- butacene (CAS 104-81-4);
h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);
i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3);
j. bromo acetone (CAS 598-31-2);
k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);
l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);
m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);
n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);
o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);

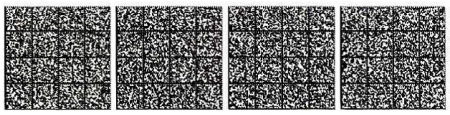

p. cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. voce 1C450.a.7 dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso.

Nota 2 Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui alle Cat. 7.h. e Cat. 7.i.2. sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare).

Categoria 8

"Materiali energetici" e relative sostanze, come segue:

N.B.1 Cfr. anche la voce 1C011 dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso.

N.B.2 Per le cariche e i dispositivi, cfr. la Categoria 4 e la voce 1A008 dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso.

Note tecniche

1. Ai fini della Categoria 8, eccetto la Cat.8.c.11. o la Cat.8.c.12., il termine 'miscela' si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci della Categoria 8.
2. Ogni sostanza elencata nelle sottovoci della Categoria 8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un'applicazione diversa da quella indicata (ad esempio, il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante).
3. Ai fini della Categoria 8, per dimensione delle particelle si intende il diametro medio delle particelle in base al peso o al volume. Per il campionamento e la determinazione delle dimensioni delle particelle saranno utilizzate norme internazionali o nazionali equivalenti.

a. "Esplosivi", come segue, e relative 'miscele':

1. ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1);
2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9);
3. CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 117907-74-1);
4. CL-20 (HNIW o esanitroesaaziosowurtzitano) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche voci Cat.8.g.3. e Cat.8.g.4. per i relativi "precursori");
5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4);
6. DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX7) (CAS 145250-81-3);
7. DATB (diamminotrinitrobenzene) (CAS 1630-08-6);
8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);
9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) (CAS 194486-77-6);
10. DIPAM (3,3ϱ-diammino-2,2ϱ,4,4ϱ,6,6ϱ-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0);
11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8);

12. Furazani, come segue:
    a. DAAOF (DAAF, DAAFox o diamminoazossifurazano);
    b. DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);
13. HMX e derivati (cfr. anche la Cat. 8.g.5. per i relativi precursori), come segue:
    a. HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7- tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclottano, octogen o octogene) (CAS 2691-41-0);
    b. difluoroamminati analoghi di HMX;
    c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazabiciclo [3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o cheto-biciclico HMX) (CAS 130256-72-3);
14. HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);
15. HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);
16. Imidazoli, come segue:
    a. BNNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo);
    b. DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0);
    c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo);
    d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo);
    e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo);
17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina);
18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);
19. Polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;
20. PYX (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2);
21. RDX e derivati, come segue:
    a. RDX (ciclotrimetilenetrinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4);
    b. Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1);
22. TAGN (nitrato di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2);
23. TATB (triamminotrinitrobenzene) (CAS 3058-38-6) (cfr. anche la Cat.8.g.7. per i relativi "precursori");
24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina);
25. Tetrazoli, come segue:
    a. NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo);
    b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo);
26. Tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazadecalina) (CAS 135877-16-6) (v. anche la Cat.8.g.6. per i relativi "precursori");
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4) (v. anche la Cat. 8.g.2. per i relativi "precursori");
29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d] piridazina) (CAS 229176-04-9);
31. Triazine, come segue:
    a. DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) (CAS 19899-80-0);
    b. NNHT (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina) (CAS130400-13-4);
32. Triazoli, come segue:
    a. 5-azido-2-nitrotriazolo;
    b. ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) (CAS 1614-08-0);
    c. ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo);
    d. BDNTA ([bis-dinitrotriazolo] ammina);
    e. DBT (3,3ϱ-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) (CAS 30003-46-4);
    f. DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9);

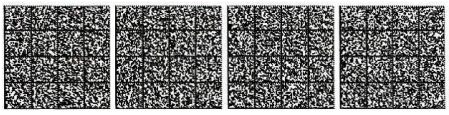

g. non utilizzato dal 2010;
h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo);
i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo);
j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo) (CAS 25243-36-1);

33. Esplosivi non elencati altrove nella Cat. 8.a. e aventi una delle caratteristiche seguenti:
    a. una velocità di detonazione superiore a 8 700 m/s a densità massima; o
    b. una pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar);
34. non utilizzato dal 2013;
35. DNAN (2,4-dinitroanisolo) (CAS 119-27-7);
36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitano);
37. GUDN (guanilurea dinitrammide) FOX-12 (CAS 217464-38-5);
38. Tetrazine, come segue:
    a. BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diamminotetrazina);
    b. LAX-112 (3,6-diammino-1,2,4,5-tetrazina-1,4-diossido);
39. materiali energetici ionici con temperatura di fusione compresa tra 343 K (70 °C) e 373 K (100 °C) e velocità di detonazione superiore a 6 800 m/s o pressione di detonazione superiore a 18 GPa (180 kbar);
40. BTNEN [Bis(2,2,2-trinitroetil)-nitroammina] (CAS 19836-28-3);
41. FTDO (5,6(3',4'-furazano)-1,2,3,4-tetrazina-1,3-diossido);
42. EDNA (Etilenedinitrammina) (CAS 505-71-5);
43. TKX-50 (diidrossilammonio 5,5'-bistetrazolo-1,1'-diolato);

Nota La Cat.8.a. comprende i 'co-cristalli esplosivi'.

Nota tecnica

Un 'co-cristallo esplosivo' è un materiale solido costituito da una distribuzione ordinata tridimensionale di due o più molecole esplosive, almeno una delle quali è specificata nella Cat.8.a. .

b. "propellenti", come segue:

1. qualsiasi "propellente" solido avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di:
    a. 240 secondi per i "propellenti" non metallizzati, non alogenizzati;
    b. 250 secondi per i "propellenti" non metallizzati, alogenizzati; o
    c. 260 secondi per i "propellenti" metallizzati;
2. Non utilizzato dal 2013;
3. "propellenti" dotati di forza costante superiore a 1 200 Kjoule/kg;
4. "propellenti" che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38 mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21 °C);
5. "propellenti" a doppia base, colati in stampo, modificati con elastomeri (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5 % a 233 K (– 40 °C);
6. qualsiasi "propellente" che contenga sostanze di cui alla Cat.8.a.;
7. "propellenti", non contemplati altrove nel presente elenco, appositamente progettati per uso militare;

c. materiali "pirotecnici", combustibili e relative sostanze, come segue, e loro miscele:
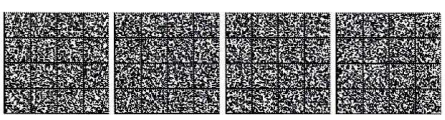
1. combustibili per "aeromobili" appositamente concepiti per uso militare;